



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 98 del 2022, proposto da Francesco Pagano, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Lauricella e Chiara Giammusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

- Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro tempore*;
 - Ministero per la Pubblica Amministrazione, in persona del Ministro *pro tempore*;
 - Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualficazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), in persona del legale rappresentante;
- rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
- Associazione FORMEZ PA, in persona del legale rappresentante;

nei confronti

Martina Maggiolini, non costituita in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

- dell'esito della prova scritta del ricorrente pubblicata in data 13/10/2021 sul profilo personale nella piattaforma *formez.concorsismart.it* - riguardante il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatré (2133) posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni, pubblicato nella G.U. n. 50 del 30 giugno 2020, per come modificato con rettifica pubblicata nella G.U. n. 60 del data 30 luglio 2021 – nella parte in cui risulta lesivo degli interessi del ricorrente;
- del punteggio attribuito al ricorrente al quesito n. 19, visibile anche sul suo profilo personale nella piattaforma *formez.concorsismart.it*;
- di tutti gli atti ed i verbali approvati in relazione alla formazione ed individuazione dei quesiti “situazionali”, con particolare riferimento al quesito n. 19 della prova del ricorrente;
- del verbale di correzione della prova scritta di parte ricorrente nella parte in cui è stata ritenuta errata la risposta data alla domanda n. 19;
- ove esistenti, degli atti della Commissione con cui è stata predisposta e/o approvata la griglia delle risposte ai quesiti della prova, nella parte in cui è prevista la risposta esatta del quesito n. 19;
- del Bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4^a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50 del 30 giugno 2020, per come modificato dalla Rettifica pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 60 del 30 luglio 2021, ove venga interpretato, in relazione alle censure formulate, in senso difforme a quello previsto dalla normativa di legge come di seguito ritenuto;
- di ogni altro atto presupposto, antecedente, connesso e consequenziale, e comunque connesso alla procedura impugnata, ancorché non conosciuto, che possa frapporsi al diritto fatto valere dal ricorrente, ivi comprese le eventuali valutazioni

dei titoli effettuate e l'eventuale graduatoria definitiva pubblicata nelle more del presente giudizio

e per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente all'assegnazione del punteggio massimo (+ 0,75 punti) sul quesito situazionale n. 19 per i motivi esposti in ricorso, con conseguente aumento del punteggio totale ottenuto nella prova, pari a 21 punti totali e, quindi, del riconoscimento del superamento della prova scritta con giudizio di idoneità e accesso alla valutazione dei titoli,

nonché per la condanna

delle Amministrazioni resistenti ad assegnare al ricorrente il punteggio massimo (+ 0,75 punti) sul quesito situazionale n. 19 e il punteggio totale 21 nella prova scritta espletata e, conseguentemente, a procedere alla valutazione dei titoli del ricorrente e all'inserimento dello stesso nella graduatoria finale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la richiesta, dalla parte ricorrente avanzata in una con l'atto introduttivo del giudizio, con la quale si chiede che venga autorizzata la notifica del presente ricorso per pubblici proclami, *“mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza”*;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49

c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità:

a.- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto - il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza

definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'*home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

A mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all'espletamento dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta;

Preso, ulteriormente, atto che nell'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente ha formulato istanza incidentale di sospensione dell'esecuzione degli atti con esso gravati;

Ritenuto, conseguentemente, di fissare la Camera di Consiglio per la trattazione collegiale dell'istanza cautelare suindicata alla data del 26 gennaio 2022;

P.Q.M.

così dispone:

- ACCOGLIE, nei termini di cui in motivazione, la richiesta di notificazione dell'atto introduttivo del presente giudizio a mezzo di pubblici proclami;
- FISSA, ai fini della trattazione collegiale della formulata istanza cautelare, la Camera di Consiglio del 26 gennaio 2022.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 15 gennaio 2022.

Il Presidente
Roberto Politi

IL SEGRETARIO